

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.

R.G. n. 10-1/2023 Proc. Un.



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Sondrio

Sezione Fallimentare Ufficio di Sondrio

riunita in camera di consiglio in data **11/04/2024** nelle persone dei magistrati:

| | |
|--------------------------|------------------|
| dott. Barbara Licitra | Presidente |
| dott. Francesca Riccardi | Giudice |
| dott. Caterina Romiti | Giudice Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. n. 10-1/2023 P.U.

promosso su ricorso depositato in data

DA

BRAGHO' DIEGO GAETANO

GOLDEN SEASON S.R.L.

RICORRENTI

NEI CONFRONTI DI

WORK SAFETY S.P.A. (C.F. e P. IVA 01018420149), in persona legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Morbegno, via Martinelli n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO IANNACE (C. F. NNCCRL77P05A783B), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA CAIMI, 68 SONDRIO



RESISTENTE

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato,
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 02.05.2023 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa WORK SAFETY SPA;
- fissata udienza per la data del 14.06.2023, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza; notifica avvenuta in data 09.06.2023 a mezzo pec;
- in data 12.06.2023 si costituiva parte resistente, chiedendo la sospensione del procedimento, vista la conferma delle misure protettive avvenuta all'udienza del 07.06.2023 davanti alla dott. Barbara Licitra;
- alla predetta udienza le parti insistevano come in atti;
- con decreto 22.06.2023 il Tribunale sospendeva il procedimento in ragione della pendenza delle misure protettive;
- esaurite le misure protettive disposte e chiusa senza esito la procedura di composizione negoziata, con ricorso 06.02.2024 Work Safety s.p.a. proponeva domanda ex art. 44 C.C.I.I. per la predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- concesso termine di giorni 40 per il deposito del piano, il debitore non versava il fondo per le spese di procedura né depositava la documentazione;
- all'udienza del 03.04.2024, il Work Safety s.p.a. rinunciava ai termini ex art. 44 C.C.I.I e aderiva all'istanza di liquidazione giudiziale, su cui insisteva anche il creditore procedente Golden Season s.r.l.;

osserva quanto segue:

- sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 C.C.I.I. la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali



- dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Morbegno, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare *“consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro”* come da visura camerale, agli atti;
 - per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 C.C.I.I., occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) C.C.I.I.; nella specie si deve constatare che parte resistente ha prodotto i bilanci relativi al triennio qui di interesse (esercizi 2020, 2021, 2022), dai quali risulta il superamento delle soglie *ex lege* previste, e in particolare per il 2022: attivo € 8.329.038,00, ricavi € 10.181.543,00, debiti € 6.514.210,00;
 - ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000. In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a euro 70.758,59, il credito del ricorrente avv. Braghò, portato da decreto ingiuntivo non opposto ammonta ad euro 86.757,17 e il credito del ricorrente Golden Season s.r.l. portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 200.000,00 oltre interessi e spese;
 - a tal proposito si richiama il costante orientamento già espresso nella vigenza della Legge Fallimentare in forza del quale, con riguardo alla sussistenza del credito vantato dal ricorrente, *“la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale*



ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione" (Cass. n. 23494 del 27 ottobre 2020); nel caso di specie, la pretesa creditoria degli istanti risulta da decreti ingiuntivi e non è mai stata contestata dalla società debitrice in questo procedimento;

- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) C.C.I.I. definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- deve ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
 - 1) dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice in sede di costituzione e di udienza, avendo aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
 - 2) dal decreto ingiuntivo (non opposto) su cui è fondato il credito dell'istante avv. Braghò e dal precetto vanamente intimato alla debitrice;
 - 3) dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali.
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

visti gli articoli 26 e ss C.C.I.I.;



1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di WORK SAFETY S.P.A. (C.F. e P.IVA 01018420149) con sede legale in Morbegno (BO) via Martinelli n. 5;
2. **NOMINA** giudice delegato la dott. Caterina Romiti;
3. **NOMINA** Curatore il dott. MATTEO ROSSI, soggetto iscritto all'Albo istituito ai sensi dell'art. 356 C.C.I.I. e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I.I.;
4. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo **in data 05/09/2024 alle ore 12:00** davanti al giudice delegato dott. Romiti Caterina, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.I.;
7. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 C.C.I.I. non ammette equipollenti, con la conseguenza che



non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

8. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
10. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni,



omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 1193 C.C.I.I. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

11.**ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I., la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 C.C.I.I.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 11/04/2024.

Il Giudice relatore

Caterina Romiti

Il Presidente

Barbara Licitra

